

UNITED NATIONS ENVIRONMENT PROGRAMME (UNEP)

L'ATTIVITÀ DELL'UNEP NEL BIENNIO 2015-2016

1. *Premessa.* – La presente rassegna ha per oggetto l'attività svolta dal Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (*United Nations Environment Programme-UNEP*) nel biennio intercorrente tra il 2015 e il 2016. In continuità con la scelta in precedenza operata¹, l'azione realizzata dal Programma nel periodo in esame sarà analizzata anzitutto alla luce delle risoluzioni dell'Assemblea delle Nazioni Unite per l'ambiente (*United Nations Environment Assembly-UNEA*), che, com'è noto, è l'organo di vertice dell'UNEP, ove siedono tutti i centonovantatré Stati membri delle Nazioni Unite.

Dal 23 al 27 maggio 2016 si è tenuta a Nairobi la seconda sessione dell'UNEA², che in tale occasione ha adottato venticinque risoluzioni³. Come si vedrà, esse concernono argomenti vari, che spaziano dagli aspetti istituzionali dell'UNEA alla trattazione di determinati problemi della tutela internazionale dell'ambiente. Malgrado la varietà di temi, l'intera sessione è volta alla realizzazione della dimensione ambientale dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile⁴. In effetti, non solo l'UNEA ha precipuamente dedicato una risoluzione all'Agenda stessa⁵, ma il documento è richiamato nei preamboli di molte altre risoluzioni, di cui quindi sembra rappresentare la premessa e la chiave di lettura⁶.

¹ GERVASI, *Rassegna dell'attività dell'UNEP nel biennio 2013-2014*, in questa *Rivista*, 2015, 465 ss.

² Come si rammenterà, la prima sessione aveva avuto luogo due anni prima, dal 23 al 27 giugno 2014, sempre a Nairobi, dove l'UNEP ha sede. Ciò spiega la disamina dell'attività svolta nell'intero biennio 2015-2016 alla luce della sessione del 2016.

³ Le risoluzioni dell'UNEA richiamate nella presente rassegna, adottate sia nel 2014 sia nel 2016, sono reperibili presso il suo sito ufficiale: www.unep.org/unea. Le decisioni degli altri organi dell'UNEP cui si farà di séguito riferimento sono reperibili presso il sito istituzionale del Programma: www.unep.org.

⁴ Sulla Conferenza delle Nazioni Unite sfociata nell'adozione dell'Agenda 2030 si tornerà *infra*, nel par. 4.

⁵ Si tratta della risoluzione n. 2/5, alla cui disamina si procederà *infra*, par. 4.

⁶ In aggiunta a quanto si osserverà nel corso della rassegna, sia sufficiente anticipare che, per esempio, nella risoluzione n. 2/3, inerente al miglioramento delle capacità umane per lo sviluppo sostenibile attraverso l'educazione e l'istruzione, l'Assemblea delle Nazioni Unite per l'ambiente ha riconosciuto il ruolo cardinale dell'educazione ambientale ai fini del raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda 2030 (3° cpv. del preambolo). Un'analoga affermazione si riscontra nella risoluzione n. 2/14, ove l'UNEA ha osservato l'importanza della gestione e dell'impiego sostenibili della flora e della fauna selvatiche ai fini della realizzazione degli obiettivi dell'Agenda 2030 (8° cpv. del preambolo). Nella risoluzione n. 2/7, l'UNEA ha definito la gestione di sostanze chimiche e rifiuti come una delle esigenze principali per lo sviluppo sostenibile e al riguardo ha descritto l'Agenda 2030 come un'opportunità per una maggiore sensibilizzazione della politica e per una più efficace attuazione delle pertinenti azioni (2° cpv. del preambolo). Nella risoluzione n. 2/8, l'UNEA ha evidenziato come il consumo e la produzione sostenibili costituissero un obiettivo dell'Agenda 2030, peraltro rilevante anche per altri obiettivi ivi previsti (2° cpv. del preambolo). L'UNEA ha rimarcato altresì la corrispondenza tra gli obiettivi dell'Agenda 2030, da una parte, e la prevenzione e riduzione dello spreco di cibo (risoluzione n. 2/9, 11° cpv. del preambolo), la protezione dell'ambiente marino (risoluzione n. 2/10, 4° cpv. del preambolo), la preservazione della diversità biologica (risoluzione n. 2/16, 4° cpv. del preambolo) e la lotta alla desertificazione (risoluzione n. 2/24, 1° cpv. del preambolo), dall'altra. L'Agenda 2030 è più genericamente richiamata nelle risoluzioni n. 2/13 (1° cpv. del preambolo) e n. 2/25 (8° cpv. del preambolo).

2. *Articolazione interna e funzionamento dell'UNEA*. - Nel biennio in esame l'Assemblea delle Nazioni Unite per l'ambiente ha adottato alcune risoluzioni concernenti la propria articolazione interna e il proprio funzionamento. Atteso che la *membership*, la denominazione e il regolamento di procedura del principale organo di governo dell'UNEP erano stati modificati di recente, segnatamente tra il 2013 e il 2014, sembra che, nel complesso, i nuovi emendamenti minino la regolarità dello svolgimento dell'attività dell'UNEA, peraltro senza contribuire significativamente o stabilmente a quel reale rafforzamento dell'UNEP da più parti auspicato.

In primo luogo, l'UNEA ha apportato delle modifiche al proprio regolamento di procedura. Nonostante la loro marginalità, esse rappresentano comunque degli emendamenti al regolamento introdotto solo un paio di anni prima. In particolare, l'Assemblea ha modificato l'art. 18, affinché i membri del Bureau dell'UNEA siano eletti nell'ultima riunione delle sessioni ordinarie, invece che nella prima⁷. Anche l'art. 20 è stato lievemente emendato attraverso la specificazione dell'inizio e della fine del mandato dei membri del Bureau stesso. Mentre nella precedente versione si prevedeva solo che essi restassero in carica sino all'elezione dei successori, il nuovo art. 20 precisa che il mandato dei membri del Bureau ha inizio alla chiusura della sessione ordinaria dell'UNEA in cui essi sono eletti e termina alla chiusura della successiva sessione ordinaria, ferma restando la possibilità di rielezione, nella misura in cui lo Stato rappresentato siede ancora nel Bureau⁸. Entrambi gli emendamenti entreranno in vigore dall'inizio della terza sessione dell'UNEA, talché i membri del Bureau eletti per la seconda sessione dell'Assemblea resteranno in carica fino alla fine della terza sessione⁹.

In secondo luogo, per quanto concerne lo svolgimento delle proprie sessioni ordinarie, l'UNEA ha *de facto* derogato al regolamento di procedura, senza apportarvi una formale modifica. Ai sensi del regolamento, la terza sessione dell'Assemblea avrebbe dovuto tenersi nel 2018, giacché le sue sessioni ordinarie sono biennali. Tuttavia, la terza sessione ordinaria si svolgerà a Nairobi nel 2017, dal 4 al 6 dicembre: infatti, l'Assemblea ha stabilito che le sessioni ordinarie si terranno negli anni dispari, appunto dal 2017 in poi¹⁰.

Non sono chiari i motivi della preferibilità dello svolgimento delle sessioni ordinarie dell'UNEA negli anni dispari. Nondimeno, è certo che, se tale esigenza fosse stata nota sin dall'introduzione del nuovo regolamento di procedura, sarebbe stato opportuno convocare la prima sessione dell'UNEA per il 2015: si sarebbe allora assicurata una maggiore regolarità al ciclo delle sessioni dell'Assemblea, interrotta dopo che solo una volta era stata rispettata la norma dello svolgimento biennale delle sessioni¹¹.

Inoltre, l'anticipazione della terza sessione dell'UNEA ha comportato un problema di risorse economiche, proprio perché esse non erano state previste. Così, l'Assemblea ha incoraggiato gli Stati, così come tutti coloro in grado di contribuire,

⁷ Risoluzione n. 2/1, par. 1, lett. a).

⁸ Risoluzione n. 2/1, par. 1, lett. b).

⁹ Risoluzione n. 2/1, par. 2.

¹⁰ Risoluzione n. 2/22, par. 1.

¹¹ Come dianzi ricordato (*supra*, par. 1), la seconda sessione dell'UNEA si è tenuta nel 2016, cioè due anni dopo la prima sessione, svoltasi nel 2014.

al finanziamento dell'organizzazione della sessione¹², affidando al Direttore esecutivo il compito di mobilitare i fondi necessari e di informare il Comitato dei rappresentanti permanenti delle eventuali lacune¹³. Le illustrate difficoltà economiche sono forse alla base della decisione dell'Assemblea di rivalutare le procedure di organizzazione delle sessioni ordinarie, allo scopo di migliorarne il processo di finanziamento, e di ponderare l'adeguatezza delle risorse stanziare dalle Nazioni Unite¹⁴.

Nonostante le perplessità fin qui espresse rispetto agli emendamenti considerati, una delle novità introdotte nei preparativi della terza sessione dell'Assemblea appare capace di contribuire a una maggiore efficacia dell'azione dell'UNEA, pur incidendo sulla sua stabilità. Nello specifico, la terza sessione avrà carattere monotematico¹⁵. Sembra così interrompersi la tradizionale varietà che contraddistingue le sessioni del principale organo di governo dell'UNEP. In particolare, il tema cui sarà dedicata la sessione del 2017 dell'UNEA è l'inquinamento. L'argomento è stato scelto dal Comitato dei rappresentanti permanenti e dal Bureau dell'UNEA, alla luce delle posizioni di oltre cento Stati membri e di altri gruppi e *stakeholders*. I due temi prospettati dal Comitato dei rappresentanti permanenti in alternativa all'inquinamento concernevano l'uno la preparazione del pianeta al raggiungimento di nove miliardi di abitanti e all'aumento delle temperature di tre gradi, l'altro la creazione di un rapporto di armonia tra il genere umano e la natura.

Ancorché non siano chiare le ragioni della decisione, è indubbio che la scelta di consacrare la terza sessione dell'UNEA a un unico argomento eviterà una (quantomeno eccessiva) dispersione delle energie dell'Assemblea. In effetti, già i titoli delle risoluzioni e delle decisioni adottate in passato dall'UNEA e dal precedente Consiglio di amministrazione ne mostrano la varietà. Esse affrontano questioni disparate, quali l'impatto delle sostanze chimiche e dei rifiuti, la qualità delle acque, lo sviluppo sostenibile, la tutela degli ecosistemi e della biodiversità, tanto in generale quanto con particolare riguardo ai mari e al commercio illegale di piante e animali selvatici, l'ambiente atmosferico, la partecipazione del pubblico alle decisioni e il suo accesso alle informazioni e al giudice, lo studio dello stato dell'ambiente.

Nondimeno, la novità è esclusivamente riferita alla terza sessione dell'UNEA: sembra che per le sessioni successive sarà ripristinato il consueto carattere politematico. Infatti, chi aveva supportato i temi alternativi all'inquinamento è stato invitato a trovare delle connessioni tra gli argomenti scartati e il problema dell'inquinamento stesso, di modo che essi siano comunque affrontati nel corso della terza sessione. In altri termini, la trattazione dei temi esclusi non è stata rinviata ad apposite sessioni monotematiche successive alla terza.

In aggiunta, il problema dell'inquinamento presenta un'ampiezza tale da rischiare comunque di compromettere la concentrazione dei lavori dell'UNEA. Così,

¹² Risoluzione n. 2/22, par. 4.

¹³ Risoluzione n. 2/22, par. 5.

¹⁴ Risoluzione n. 2/22, par. 8.

¹⁵ V. la decisione congiunta del Bureau dell'UNEA e del Bureau del Comitato dei rappresentanti permanenti adottata durante l'incontro svoltosi il 27 e 28 ottobre 2016 (*Environment Assembly 2017 Preparatory Retreat*), nonché la successiva decisione del Bureau dell'UNEA, adottata in data 5 dicembre 2016 (*Meeting Summary*, 2, par. 2).

nella riunione del 5 dicembre 2016 i membri del Bureau dell'UNEA hanno rilevato l'esigenza di una specificazione del tema di lavoro¹⁶: a tal fine, il Presidente del Bureau ha posto l'accento sull'importanza del titolo della sessione, che dovrà indicare più specificamente gli aspetti del problema dell'inquinamento su cui la sessione sarà focalizzata¹⁷.

3. *Promozione di strumenti convenzionali.* - Com'è noto, la promozione di strumenti convenzionali rappresenta una delle principali attività del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente, posto che gli sforzi dell'UNEP conducono a un risultato vincolante solo quando sfociano nell'adozione e nell'entrata in vigore di un accordo¹⁸. Inoltre, nel caso di trattati già vigenti, l'UNEP ne sponsorizza la più ampia partecipazione.

Anche nel biennio *sub examine*, dunque, l'Assemblea delle Nazioni Unite dell'ambiente ha adottato delle risoluzioni dedicate espressamente a certi strumenti convenzionali. Detta attività di promozione si riscontra altresì nelle risoluzioni che non sono integralmente incentrate su determinati accordi, concernendo più ampi aspetti della tutela internazionale dell'ambiente. Per esempio, nella risoluzione intitolata agli oceani e ai mari¹⁹, l'UNEA ha esortato il Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente a partecipare ancora al processo di adozione di uno strumento vincolante in materia di conservazione e impiego sostenibile delle risorse biologiche marine delle aree internazionali, cioè ubicate oltre le zone di giurisdizione nazionale²⁰. Ancora, nella risoluzione dedicata all'applicazione del principio 10 della Dichiarazione di Rio de Janeiro su ambiente e sviluppo in America latina e nella regione caraibica, l'UNEA non solo ha incoraggiato gli Stati a rafforzare il dialogo internazionale, la cooperazione, l'assistenza tecnica e la *capacity-building* per l'attuazione del principio²¹, ma ha anche rilevato i progressi compiuti per la stipulazione di un accordo regionale in materia di partecipazione pubblica e di accesso alle informazioni e alla giustizia rispetto alle questioni ambientali²². Infine, nella risoluzione concernente la gestione sostenibile dei rifiuti e delle sostanze chimiche, l'UNEA ha espresso la propria soddisfazione per le ratifiche della Convenzione di Minamata sul mercurio²³, raccomandando agli Stati ancora non parti

¹⁶ *Meeting Summary*, 3, par. 5.

¹⁷ *Meeting Summary*, 3, par. 6.

¹⁸ In proposito v. FODELLA, *I soggetti*, in FODELLA, PINESCHI (a cura di), *La protezione dell'ambiente nel diritto internazionale*, Torino, 2009, 37 ss., 43. Ancor più significativamente, MUNARI, SCHIANO DI PEPE, *Tutela transnazionale dell'ambiente*, Bologna, 2012, 32-33, definiscono l'UNEP come un'istituzione «priva di poteri decisionali idonei a imporsi sugli Stati, e quindi semplice “luogo” per la promozione di convenzioni internazionali» in materia di tutela dell'ambiente.

¹⁹ V. *infra*.

²⁰ Risoluzione n. 2/10, par. 9. Trattasi di un processo avviato su impulso dell'Assemblea Generale dell'ONU e che si colloca nella cornice della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare. Per un approfondimento, si rinvia a SCOVAZZI, *Negotiating Conservation and Sustainable Use of Marine Biological Diversity in Areas Beyond National Jurisdiction: Prospects and Challenges*, in *Italian Yearbook of International Law*, 2014, 63 ss.

²¹ Risoluzione n. 2/25, par. 1.

²² Risoluzione n. 2/25, par. 2.

²³ *Minamata Convention on Mercury*, adottata a Kumamoto il 10 ottobre 2013. Nel momento in cui si scrive (aprile 2017) la Convenzione non è ancora vigente: a fronte dei cinquanta strumenti di ratifica necessari per la sua entrata in vigore (art. 31 della Convenzione), essa è stata ratificata solo da quaranta Stati (Antigua e Barbuda, Benin, Bolivia, Botswana, Ciad, Cina, Costa Rica, Djibouti, Ecuador, Gabon, Gambia, Ghana, Guinea, Guyana, Honduras, Giappone, Giordania, Kuwait, Lesotho, Liechtenstein,

della Convenzione di adottare le misure interne necessarie per aderirvi, al fine di una sua rapida entrata in vigore²⁴.

3.1. Segue: *in particolare, il coordinamento dell'attuazione degli accordi per la tutela della diversità biologica*. - La risoluzione n. 2/17 è dedicata alla facilitazione del coordinamento e delle sinergie tra le convenzioni internazionali sulla salvaguardia della diversità biologica. L'obiettivo non rappresenta una novità: esso era già stato stabilito nel 2012 dall'allora Consiglio di amministrazione dell'UNEP²⁵. Del resto, anche nel documento *The Future We Want*, adottato in occasione della Conferenza delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile del 2012, le Parti degli accordi in materia di tutela della biodiversità sono invitate a promuovere la cooperazione tra tali strumenti convenzionali²⁶. Ancora, nell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile si consacra l'importanza dell'avanzamento dell'armonia tra gli accordi in tema di protezione della biodiversità²⁷.

Il principale strumento di coordinamento sarebbe rappresentato dal Piano strategico per la biodiversità²⁸, disposto dalla Conferenza delle Parti della Convenzione sulla diversità biologica²⁹, con decisione del 29 ottobre 2010³⁰. Infatti, l'UNEA ha definito il Piano come l'esauriente quadro in cui deve collocarsi una coordinata attuazione degli accordi per la tutela della biodiversità³¹. Così, essa ha richiesto al Direttore esecutivo di promuovere il Piano e comunicare, a tutti i livelli, l'importanza delle strategie e dei programmi di azione nazionali per l'attuazione coerente ed effettiva delle convenzioni per la protezione della biodiversità³². L'UNEA ha inoltre esortato la Conferenza delle Parti della Convenzione sulla diversità biologica alla predisposizione di una cornice che dia séguito al Piano strategico per la biodiversità, invitando l'UNEP a contribuire³³.

Madagascar, Mali, Mauritania, Messico, Monaco, Mongolia, Nicaragua, Panama, Perù, Samoa, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Swaziland, Svizzera, Togo, Emirati arabi uniti, Stati Uniti d'America, Uruguay e Zambia). Tra i pertinenti commenti, si segnalano VASSALLO, *L'adoption de la convention de Minamata, ou la longue marche vers un instrument international juridiquement contraignant sur le mercure*, in *Revue juridique de l'environnement*, 2013, 237 ss.; ERIKSEN, PERREZ, *The Minamata Convention: A Comprehensive Response to a Global Problem*, in *Review of European, Comparative and International Environmental Law*, 2014, 195 ss.; TEMPLETON, KOHLER, *Implementation and Compliance under the Minamata Convention on Mercury*, ivi, 211 ss.

²⁴ Risoluzione n. 2/7, par. 22.

²⁵ V. la decisione SS.XII/3, richiamata proprio dalla risoluzione n. 2/17 dell'UNEA, 2° cpv. del preambolo. Per un più approfondito esame del cambio di denominazione dell'organo di vertice dell'UNEP da Consiglio di amministrazione a Assemblea delle Nazioni Unite per l'ambiente, si rinvia a GERVAZI, *op. cit.*, 467-470.

²⁶ *The Future We Want*, par. 89, richiamato appunto dalla risoluzione n. 2/17 dell'UNEA.

²⁷ Risoluzione n. 2/17, 3° cpv. del preambolo.

²⁸ *Strategic Plan for Biodiversity 2011-2020 and the Aichi Biodiversity Targets*. Per ulteriori informazioni sul Piano si rinvia al sito www.cbd.int. In dottrina, v. FUTHAZAR, *The Diffusion of the Strategic Plan for Biodiversity and Its Aichi Biodiversity Targets within the Biodiversity Cluster*, in *Yearbook of International Environmental Law*, 2014, 133 ss.

²⁹ *Convention on Biological Diversity*, adottata il 5 giugno 1992 ed entrata in vigore il 29 dicembre 1993.

³⁰ Decisione n. X/2 (UNEP/CBD/COP/DEC/X/2). La 10ª riunione della Conferenza delle Parti alla Convenzione sulla diversità biologica si è svolta a Nagoya dal 18 al 29 ottobre 2010.

³¹ Risoluzione n. 2/17, 1° cpv. del preambolo.

³² Risoluzione n. 2/17, par. 4.

³³ Risoluzione n. 2/17, par. 9.

In realtà, il Piano strategico persegue uno scopo più ampio rispetto al coordinamento dell'attuazione degli accordi per la tutela della diversità biologica. Esso mira a un'azione urgente ed efficace per fermare la perdita di biodiversità affinché, entro il 2020, gli ecosistemi siano resilienti e forniscano servizi essenziali, assicurando la varietà di vita nel pianeta e contribuendo al benessere umano e all'eradicazione della povertà³⁴. Il Piano comprende venti finalità, ripartite in cinque obiettivi strategici, nessuno dei quali è dedicato al coordinamento dell'attuazione degli accordi a tutela della biodiversità. Nello specifico, i menzionati obiettivi strategici risiedono rispettivamente nell'affrontare le cause della perdita di biodiversità attraverso la diffusione del suo valore presso i Governi e la società tutta; nella riduzione delle pressioni sulla biodiversità e nella promozione di un suo uso sostenibile; nel miglioramento dello *status* della biodiversità mediante la salvaguardia degli ecosistemi, delle specie e della diversità genetica; nel miglioramento dei benefici derivanti dalla biodiversità e dai servizi degli ecosistemi; nel miglioramento dell'attuazione della Convenzione attraverso dei progetti di partecipazione, la gestione delle conoscenze e il *capacity building*. In effetti, come si è visto, il Piano strategico per la biodiversità è allegato a una decisione adottata dalla Conferenza delle Parti della Convenzione sulla diversità biologica, che dunque non avrebbe potuto riferirsi ai Contraenti di altri accordi in materia di protezione della biodiversità.

Piuttosto, un ruolo di coordinamento nell'attuazione degli accordi a tutela della diversità biologica potrebbe essere svolto proprio dal Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente. Così, l'UNEA ha richiesto al Direttore esecutivo di diffondere le rilevanti informazioni e di sforzarsi per allineare il programma di lavoro dell'UNEP alle deliberazioni delle Conferenze delle Parti degli accordi in materia di protezione della biodiversità. Essa ha specularmente invitato dette Conferenze a tenere in considerazione il programma di lavoro dell'UNEP nell'adozione delle proprie decisioni³⁵. Il Direttore esecutivo dovrà inoltre cooperare con i segretariati istituiti dagli accordi per la protezione della diversità biologica e con l'*Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services*³⁶, allo scopo di agevolare lo scambio di dati, informazioni, conoscenze e strumenti tra detti segretariati, la citata Piattaforma e l'UNEP stesso³⁷. Al Direttore esecutivo è altresì richiesto di favorire il coordinamento tra la disciplina prevista dagli accordi in materia di diversità biologica e le attività dei rilevanti organi delle Nazioni Unite³⁸. L'UNEA stessa ha infine invitato gli organi di vertice degli accordi per la salvaguardia della diversità biologica, i pertinenti organi delle Nazioni Unite e l'*Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services* a un ulteriore rafforzamento della loro cooperazione e al miglioramento delle loro sinergie³⁹.

3.2. Segue: *gli accordi multilaterali a tutela dell'ambiente per i quali l'UNEP svolge la funzione di segretariato*. - Com'è noto, il Programma delle Nazioni Unite

³⁴ *Strategic Plan for Biodiversity 2011-2020 and the Aichi Biodiversity Targets*, par. 12.

³⁵ Risoluzione n. 2/17, par. 3.

³⁶ In merito all'istituzione e all'attivazione della Piattaforma si rinvia a GERVASI, *op. cit.*, 475 s.

³⁷ Risoluzione n. 2/17, par. 5.

³⁸ Risoluzione n. 2/17, par. 7.

³⁹ Risoluzione n. 2/17, par. 8.

per l'ambiente svolge la funzione di segretariato per numerosi accordi multilaterali a tutela dell'ambiente. In particolare, trattasi della Convenzione sul commercio internazionale delle specie protette di flora e fauna⁴⁰; della Convenzione sulla conservazione delle specie migratorie⁴¹ e degli accordi connessi; della Convenzione sulla diversità biologica⁴² e dei suoi Protocolli; della Convenzione per la protezione dello strato di ozono⁴³ e del relativo Protocollo sulle sostanze che lo impoveriscono⁴⁴; della Convenzione sul controllo dei movimenti transfrontalieri di sostanze pericolose⁴⁵; della Convenzione sul divieto di importazione di sostanze pericolose in Africa e sul controllo del loro movimento transfrontaliero all'interno dell'Africa⁴⁶; della Convenzione sulle procedure di consenso informato per alcune sostanze chimiche pericolose e pesticidi nel commercio internazionale⁴⁷; della Convenzione sugli inquinanti organici persistenti⁴⁸; della Convenzione per la protezione dell'ambiente marino e della regione costiera del Mediterraneo⁴⁹ e dei relativi Protocolli; della Convenzione per la protezione e la gestione della più ampia regione caraibica⁵⁰ e dei relativi Protocolli; della Convenzione per la protezione, la gestione e lo sviluppo dell'ambiente marino e costiero dell'Oceano indiano occidentale⁵¹ e dei relativi Protocolli; della Convenzione per la cooperazione nella protezione e nello sviluppo dell'ambiente marino e costiero della regione africana centrale e occidentale⁵² e dei relativi Protocolli; della Convenzione quadro sulla protezione e sullo sviluppo sostenibile dei Carpazi⁵³. L'UNEP funge inoltre da

⁴⁰ *Convention on International Trade of Endangered Species of Wild Fauna and Flora*, adottata a Washington il 3 marzo 1973 e in vigore dal 1° luglio 1975.

⁴¹ *Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals*, adottata a Bonn il 23 giugno 1979 ed entrata in vigore il 1° novembre 1983.

⁴² *Convention on Biological Diversity*, cit.

⁴³ *Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer*, adottata il 22 marzo 1985 ed entrata in vigore il 22 settembre 1988.

⁴⁴ *Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer*, adottato il 16 settembre 1987 ed entrato in vigore il 1° gennaio 1989.

⁴⁵ *Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal*, adottata il 22 marzo 1989 ed entrata in vigore il 5 maggio 1992.

⁴⁶ *Bamako Convention on the Ban on the Import into Africa and the Control of Transboundary Movement and Management of Hazardous Wastes within Africa*, adottata il 30 gennaio 1991 ed entrata in vigore il 22 aprile 1998.

⁴⁷ *Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure for Certain Hazardous Chemicals and Pesticides in International Trade*, adottata il 10 settembre 1998 ed entrata in vigore il 24 febbraio 2004.

⁴⁸ *Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants*, adottata il 22 maggio 2001 ed entrata in vigore il 17 maggio 2004.

⁴⁹ *Barcelona Convention for the Protection of the Marine Environment and the Coastal Region of the Mediterranean*, adottata il 10 giugno 1995 ed entrata in vigore il 9 luglio 2004. Com'è noto, la Convenzione così denominata è il frutto di un emendamento della precedente *Convention for the Protection of the Mediterranean Sea Against Pollution*, adottata a Barcellona il 16 febbraio 1976 ed entrata in vigore il 12 febbraio 1978.

⁵⁰ *Convention for the Protection and Development of the Marine Environment of the Wider Caribbean Region*, adottata a Cartagena il 24 marzo 1983 ed entrata in vigore l'11 ottobre 1986.

⁵¹ *Convention for Protection, Management and Development of Marine and Coastal Environment of the Western Indian Ocean Region*, adottata a Nairobi il 21 giugno 1985 ed entrata in vigore il 30 maggio 1996.

⁵² *Convention for Co-Operation in the Protection and Development of the Marine and Coastal Environment of the West and Central African Region*, adottata ad Abidjan il 23 marzo 1981 ed entrata in vigore il 5 maggio 1984.

⁵³ *Framework Convention on the Protection and Sustainable Development of Carpathians*, adottata a Kiev il 22 maggio 2003 ed entrata in vigore il 4 gennaio 2006.

segretariato provvisorio per la Convenzione quadro per la protezione dell'ambiente marino del Mar Caspio⁵⁴. Non appena entrerà in vigore la Convenzione sul mercurio⁵⁵, l'UNEP ne svolgerà le funzioni di segretariato.

Lo svolgimento del ruolo di segretariato da parte dell'UNEP per gli accordi multilaterali a tutela dell'ambiente solleva un problema di coordinamento tra le regole dell'UNEP e le disposizioni convenzionali previste dai singoli trattati rispetto ai loro segretariati. L'UNEA ha quindi notato come fossero le specifiche norme previste da ogni accordo multilaterale a stabilire le principali funzioni, le prerogative e le responsabilità non solo dei relativi organi di vertice, ma anche dei rispettivi segretariati⁵⁶. D'altronde, gli organi di vertice degli accordi multilaterali, quando chiedono al Direttore esecutivo dell'UNEP di adempiere le funzioni di segretariato, dovrebbero accettare la subordinazione dei segretariati di detti accordi alle regole amministrative e finanziarie dell'UNEP, che sarebbero solo completate dalle disposizioni di finanziamento previste dagli accordi multilaterali stessi⁵⁷. Inoltre, lo svolgimento delle funzioni di segretariato per gli accordi multilaterali a tutela dell'ambiente da parte del Direttore esecutivo deve essere approvata dall'UNEA⁵⁸.

È probabilmente allo scopo di un miglior coordinamento tra le regole dell'UNEP e le disposizioni degli accordi multilaterali a tutela dell'ambiente che l'UNEA ha chiesto al Direttore esecutivo di predisporre, nella forma di un'intesa con le conferenze delle Parti o gli altri organi di vertice di detti accordi, una bozza di schema indicante le opzioni delle funzioni di segretariato⁵⁹. Tale sforzo di chiarificazione non dovrebbe però comportare una svalutazione delle peculiarità dei singoli accordi, specie per quanto concerne la composizione dei segretariati. Il Direttore esecutivo dovrà quindi adottare un approccio flessibile nel definire le delegazioni a capo dei segretariati medesimi⁶⁰.

3.3. Segue: *l'Accordo di Parigi*. - La risoluzione n. 2/6 è volta alla promozione dell'Accordo di Parigi sul cambiamento climatico, adottato il 12 dicembre 2015 in occasione della XXI Conferenza delle Parti della Convenzione quadro⁶¹. In particolare, l'UNEA ha espresso il proprio apprezzamento per la predisposizione dell'Accordo⁶², nonché per la sua firma da parte di centosettanta Stati e per la sua ratifica ad opera di diciassette Stati⁶³. L'Assemblea ha quindi invitato gli Stati

⁵⁴ *Framework Convention for the Protection of the Marine Environment of the Caspian Sea*, adottata a Teheran il 4 novembre 2003 ed entrata in vigore il 12 agosto 2006.

⁵⁵ *Minamata Convention on Mercury*, cit.

⁵⁶ Risoluzione n. 2/18, 3° cpv. del preambolo.

⁵⁷ Risoluzione n. 2/18, 4° cpv. del preambolo.

⁵⁸ Risoluzione n. 2/18, 5° cpv. del preambolo.

⁵⁹ Risoluzione n. 2/18, par. 1.

⁶⁰ Risoluzione n. 2/18, par. 2.

⁶¹ *Paris Agreement*, i cui dettagli circa l'entrata in vigore saranno precisati nel testo immediatamente seguente. Per un inquadramento dell'Accordo, si vedano, *inter alios*, BAKKER, *The Paris Agreement on Climate Change: Balancing "Legal Force" and "Geographical Scope"*, in *Italian Yearbook of International Law*, 2015, 299 ss., e BODANSKY, *The Paris Climate Change Agreement: A New Hope?*, in *American Journal of International Law*, 2016, 288 ss. Ci sia consentito rinviare anche a GERVAZI, *Rilievi critici sull'Accordo di Parigi: le sue potenzialità e il suo ruolo nell'evoluzione dell'azione internazionale di contrasto al cambiamento climatico*, in questa *Rivista*, 2016, 21 ss.

⁶² Risoluzione n. 2/6, 2° cpv. del preambolo.

⁶³ Risoluzione n. 2/6, 3° cpv. del preambolo.

ancora non contraenti alla partecipazione all'Accordo di Parigi⁶⁴. L'esortazione dell'Assemblea sembra aver sortito gli effetti desiderati. Pochi mesi dopo la seconda sessione dell'UNEA, ed esattamente il 4 novembre 2016, prima ancora che trascorresse un anno dall'adozione dell'Accordo di Parigi, esso è entrato in vigore, essendo stato ratificato da almeno quarantacinque Parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico da cui proveniva almeno il 45% delle emissioni globali di gas a effetto serra⁶⁵. Nel momento in cui si scrive⁶⁶, sono centoquarantadue i Contraenti dell'Accordo di Parigi.

La rapida e ampia partecipazione all'Accordo sembra indicarne il successo, mostrando *prima facie* l'impegno di oltre la metà degli Stati nella lotta al cambiamento climatico. Ciò sarebbe ancor più evidente considerato che il Protocollo di Kyoto è entrato in vigore ben otto anni dopo la sua adozione⁶⁷. Anzi, adottato l'8 dicembre 2012, l'Emendamento di Doha, che rinnoverebbe la disciplina prevista dal Protocollo, non è ancora vigente e rischia di non esserlo mai⁶⁸. Infatti, da un canto, gli impegni ivi previsti si riferiscono a un periodo che volgerà presto al termine⁶⁹, dall'altro, l'adozione e l'entrata in vigore dell'Accordo di Parigi appaiono privare di senso l'Emendamento, determinando peraltro il superamento del suo approccio – *rectius*, l'approccio del Protocollo di Kyoto – alla lotta al cambiamento climatico⁷⁰.

In realtà, il “successo” dell'Accordo di Parigi sarebbe solo apparente, celando la prudenza degli Stati nell'azione internazionale di contrasto al cambiamento climatico. La rapida entrata in vigore dell'Accordo e l'ampia partecipazione a esso sarebbero state favorite dalla debolezza degli impegni in esso previsti, piuttosto che dall'attività di promozione svolta dall'Assemblea dell'UNEP o dalla sensibilità degli Stati al problema del cambiamento climatico. Detta debolezza emerge proprio dal confronto dell'Accordo di Parigi con la Convenzione quadro delle Nazioni Unite e specialmente col Protocollo di Kyoto⁷¹. In altri termini, come la severità degli impegni del Protocollo di Kyoto ne avrebbe ostacolato l'entrata in vigore e ne impedirebbe l'aggiornamento attraverso l'Emendamento di Doha, così la tenuità degli impegni dell'Accordo di Parigi ne avrebbe favorito la celere ed estesa partecipazione.

In effetti, una certa cautela pare riscontrarsi nella stessa risoluzione dall'UNEA di promozione dell'Accordo di Parigi. Se si eccettua l'accennato invito alla

⁶⁴ Risoluzione n. 2/6, 4° cpv. del preambolo.

⁶⁵ Nello specifico, la duplice condizione, prevista dall'art. 21 dell'Accordo di Parigi, è stata soddisfatta il 5 ottobre 2016, quando l'Accordo è stato ratificato da Austria, Bolivia, Canada, Francia, Germania, Ungheria, Malta, Nepal, Portogallo e Slovacchia, nonché dall'Unione Europea.

⁶⁶ Aprile 2017.

⁶⁷ In particolare, il Protocollo di Kyoto è stato adottato l'11 novembre 1997 ed è entrato in vigore il 16 febbraio 2005.

⁶⁸ Al 3 aprile 2017 risulta che solo settantasei Parti del Protocollo di Kyoto hanno ratificato l'Emendamento di Doha, a fronte dei centoquarantaquattro strumenti di ratifica necessari.

⁶⁹ Il periodo di riferimento dell'Emendamento di Doha va dal 2013 al 2020.

⁷⁰ Si pensi specialmente al meccanismo dei contributi nazionali alla mitigazione del cambiamento climatico (c.d. approccio *bottom-up*), previsto dall'Accordo di Parigi, in raffronto alla determinazione convenzionale delle soglie massime di emissioni di gas serra (c.d. approccio *top-down*), precipua del Protocollo di Kyoto e dell'Emendamento di Doha, nonché all'indirizzamento dell'impegno di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra a tutti i contraenti dell'Accordo di Parigi, mentre ai sensi del Protocollo di Kyoto e dell'Emendamento di Doha solo i Paesi maggiormente sviluppati erano o sarebbero stati onerati dell'obbligo di mantenimento delle emissioni di gas serra entro i livelli stabiliti.

⁷¹ Per un'analisi dell'Accordo di Parigi alla luce della Convenzione quadro sul cambiamento climatico e del Protocollo di Kyoto, si veda GERVASI, *Rilievi critici*, cit.

partecipazione all'Accordo, peraltro contenuto nel preambolo della risoluzione, l'Assemblea delle Nazioni Unite per l'ambiente non ha rivolto agli Stati alcuna raccomandazione circa i loro impegni di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, neanche con riferimento al momento successivo all'entrata in vigore dell'Accordo di Parigi. Piuttosto, l'UNEA si è limitata a richiedere al Direttore esecutivo di contribuire all'attuazione degli impegni di contrasto al cambiamento climatico attraverso l'incremento degli sforzi nell'ambito dell'educazione, della formazione, della conoscenza e della partecipazione pubbliche, dell'accesso alle informazioni e della cooperazione⁷², nonché supportando gli Stati, in particolare i Paesi in via di sviluppo, nell'acquisizione delle capacità e dei mezzi necessari per l'attuazione dell'Accordo e per l'accesso ai finanziamenti e alle necessarie tecnologie⁷³. In aggiunta, l'UNEA ha affidato al Direttore esecutivo il compito di intensificare la partecipazione dell'UNEP ai programmi e alle iniziative di partenariato⁷⁴ e di rafforzare la collaborazione del Programma con gli organi delle Nazioni Unite e con ogni altro *stakeholder* nei lavori concernenti l'adattamento al surriscaldamento globale, la sua mitigazione e, più in generale, la transizione verso un futuro sostenibile⁷⁵. Infine, il Direttore esecutivo dovrà consolidare il contributo dell'UNEP ai lavori del Gruppo di esperti intergovernativo sul cambiamento climatico⁷⁶ e, più ampiamente, alle valutazioni del cambiamento climatico⁷⁷.

Infine, nella risoluzione in parola risalta la definizione del cambiamento climatico non già come una minaccia "ambientale", bensì come un ostacolo al raggiungimento dello sviluppo sostenibile e dell'eradicazione della povertà, specie nei Paesi in via di sviluppo⁷⁸. Ne emergerebbe una prospettiva antropocentrica, che, pur inserita in una risoluzione dell'Assemblea delle Nazioni Unite "per l'ambiente", non deve stupire, atteso che essa sembra continuare a contraddistinguere l'evoluzione della tutela internazionale dell'ambiente, addirittura in misura crescente⁷⁹.

4. *Promozione di vertici internazionali. In particolare, la Conferenza delle Nazioni Unite per un'agenda per lo sviluppo post-2015.* - Nel biennio in esame, l'UNEP ha sponsorizzato i documenti finali adottati dai principali vertici internazionali rilevanti per la tutela dell'ambiente. Tra essi, l'UNEA ha dedicato una particolare attenzione alla promozione del documento intitolato *Transforming Our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development*⁸⁰, in cui sono sfociati i lavori

⁷² Risoluzione n. 2/6, par. 1, lett. a).

⁷³ Risoluzione n. 2/6, par. 1, lett. d).

⁷⁴ Risoluzione n. 2/6, par. 1, lett. b).

⁷⁵ Risoluzione n. 2/6, par. 1, lett. c).

⁷⁶ Risoluzione n. 2/6, par. 1, lett. e).

⁷⁷ Risoluzione n. 2/6, par. 1, lett. f).

⁷⁸ Risoluzione n. 2/6, 1° cpv. del preambolo.

⁷⁹ Sia sufficiente ricordare la simbolica evoluzione che, dalla Conferenza di Stoccolma del 1972 sull'ambiente umano e dalla Carta mondiale della natura del 1982, ha condotto, attraverso la Conferenza di Rio de Janeiro del 1992 su ambiente e sviluppo, al Vertice di Johannesburg del 2002 sullo sviluppo sostenibile e alla Conferenza del 2012 sullo sviluppo sostenibile. In maniera analoga, ACCONCI, *La "green economy" e la realizzazione dei diritti dell'uomo alla base dello sviluppo sostenibile*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, 2012, 587 ss., 599, rileva la tendenza verso la declinazione dello sviluppo sostenibile in senso antropocentrico, piuttosto che "ecocentrico".

⁸⁰ Come ricordato dall'UNEA stessa (risoluzione n. 2/5, 1° cpv. del preambolo), l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha adottato il documento con risoluzione n. 70/1 del 25 settembre 2015. Per

del *summit* delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile, svoltosi a New York tra il 25 e il 27 settembre 2015⁸¹. La risoluzione sembra reagire a quanto emerge, già *prima facie*, dall'elenco degli obiettivi dell'Agenda 2030, cioè allo scarso rilievo della protezione dell'ambiente in seno al documento.

Infatti, nessuno dei diciassette obiettivi dell'Agenda 2030 è dedicato alla protezione internazionale dell'ambiente in quanto tale. Piuttosto che come oggetto da salvaguardare, l'ambiente viene in rilievo come un oggetto da utilizzare ai fini dello sviluppo. Così, la preservazione degli oceani e delle risorse marine non solo si accompagna all'obiettivo del loro uso sostenibile, ma è di per sé volta alle finalità dello sviluppo. La protezione dell'ambiente riveste un'autonoma rilevanza solo nell'obiettivo 13, che prevede un'azione urgente per contrastare il cambiamento climatico e le sue ripercussioni, e nell'obiettivo 15, ove si menzionano la protezione degli ecosistemi terrestri e la lotta alla desertificazione, al degrado delle terre e all'impoverimento della biodiversità⁸².

La scarsità del rilievo della tutela dell'ambiente nell'Agenda 2030 spiega forse la concentrazione dell'UNEA sulla promozione della sua dimensione ambientale, che peraltro rappresenta, come dianzi accennato, l'obiettivo generale dell'intera seconda sessione dell'Assemblea⁸³. In particolare, l'UNEA si è impegnata a contribuire all'effettiva attuazione della dimensione ambientale dell'Agenda 2030⁸⁴ e ha richiesto al Direttore esecutivo non solo di sviluppare le proprie attività conformemente a detto scopo⁸⁵, ma anche di agire esso stesso per la realizzazione di tale dimensione⁸⁶. L'UNEA lo ha inoltre esortato a dare avvio a nuovi partenariati multilaterali e a migliorare quelli esistenti⁸⁷. Infine l'UNEA ha evidenziato l'importante ruolo dell'UNEP nell'attuazione della dimensione ambientale dello sviluppo sostenibile⁸⁸ e ha incoraggiato il Direttore esecutivo a proseguire l'attività di monitoraggio in tale ambito⁸⁹.

Deve peraltro notarsi che, perseguendo l'obiettivo della valorizzazione della dimensione ambientale dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, l'UNEA non

un inquadramento del documento, si rinvia a CHIUSI, *The UN 2030 Agenda on Sustainable Development: Talking the Talk, Walking the Walk?*, in questa *Rivista*, 2016, p. 49 ss.

⁸¹ La documentazione della Conferenza è disponibile su: sustainabledevelopment.un.org.

⁸² Gli altri obiettivi dell'Agenda 2030 concernono l'eradicazione della povertà (obiettivo 1); l'eliminazione della fame, la sicurezza alimentare, il miglioramento della nutrizione e la promozione dell'agricoltura sostenibile (obiettivo 2); la salute e il benessere (obiettivo 3); l'educazione e le opportunità di apprendimento (obiettivo 4); l'eguaglianza di genere e l'emancipazione femminile (obiettivo 5); l'accesso all'acqua e l'igiene (obiettivo 6); l'accesso all'energia (obiettivo 7); la crescita economica, la piena occupazione e la dignità del lavoro (obiettivo 8); la resilienza delle infrastrutture, l'industrializzazione sostenibile e l'innovazione (obiettivo 9); la riduzione delle ineguaglianze all'interno degli Stati e tra gli Stati (obiettivo 10); l'accessibilità, la sicurezza, la resilienza e la sostenibilità delle città e degli insediamenti umani (obiettivo 11); il consumo e la produzione sostenibili (obiettivo 12); la promozione di società pacifiche e inclusive per lo sviluppo sostenibile, l'accessibilità della giustizia e la creazione di istituzioni efficaci, responsabili e inclusive a tutti i livelli (obiettivo 16); il rafforzamento dei mezzi di attuazione e la rivitalizzazione della *Partnership* globale per lo sviluppo sostenibile (obiettivo 17).

⁸³ V. *supra*, par. 1.

⁸⁴ Risoluzione n. 2/5, par. 1.

⁸⁵ Risoluzione n. 2/5, par. 3.

⁸⁶ Risoluzione n. 2/5, par. 5.

⁸⁷ Risoluzione n. 2/5, par. 12.

⁸⁸ Risoluzione n. 2/5, par. 15.

⁸⁹ Risoluzione n. 2/5, par. 16.

ha rivolto alcuna raccomandazione agli Stati. Il mancato indirizzamento di qualsivoglia invito agli Stati nella risoluzione dedicata all'Agenda 2030 sembra deliberato: l'UNEA ha invitato gli accordi multilaterali a tutela dell'ambiente (*sic!*), e non gli Stati contraenti, a prendere in considerazione gli obiettivi e gli indicatori dell'Agenda 2030 nei rispettivi *reporting obligations*⁹⁰. L'UNEA ha forse omesso di rivolgere agli Stati delle raccomandazioni volte alla promozione dell'Agenda 2030 poiché, come precisato proprio nel documento contenente l'Agenda, ciascun Paese è primariamente responsabile per il proprio sviluppo economico e sociale⁹¹. Il richiamo di tale passaggio rappresenta il solo riferimento agli Stati presente nella risoluzione dedicata alla promozione dell'Agenda 2030⁹².

4.1. Segue: *la Conferenza sui piccoli Stati insulari in via di sviluppo*. - Specie attraverso la risoluzione n. 2/4, l'Assemblea delle Nazioni Unite per l'ambiente ha promosso il *SAMOA Pathway*, adottato dalla terza Conferenza internazionale sui piccoli Stati insulari in via di sviluppo, tenutasi ad Apia (Samoa) dal 1° al 4 settembre 2014⁹³. In effetti, citando una parte del documento, l'UNEA ha ricordato come questi Stati presentino una situazione particolare nel perseguimento dello sviluppo sostenibile, in ragione delle loro precipue vulnerabilità e della loro persistente difficoltà nella realizzazione degli obiettivi delle tre dimensioni □ economica, sociale e ambientale □ dello sviluppo sostenibile⁹⁴. Così, l'Assemblea ha incoraggiato gli Stati a supportare l'attuazione del *SAMOA Pathway*⁹⁵, in particolare attraverso delle attività di partenariato e cooperazione in ambiti rilevanti per i piccoli Stati insulari in via di sviluppo, quali il finanziamento, il commercio, il trasferimento di tecnologie, la *capacity-building* e il miglioramento delle istituzioni interne⁹⁶. Ai fini dell'attuazione del *SAMOA Pathway*, i piccoli Stati insulari saranno assistiti dal Direttore esecutivo dell'UNEP, cui l'UNEA ha richiesto di includere nel proprio programma di lavoro le azioni in supporto a detti Stati⁹⁷. Inoltre, il Direttore esecutivo dovrà favorire lo scambio di informazioni e la cooperazione tra i piccoli Stati insulari, da un canto, e le regioni e gli Stati in via di sviluppo, dall'altro, specie con riguardo alle modalità di adattamento e di realizzazione di approcci quali la produzione e il consumo sostenibili, nonché l'uso razionale delle risorse⁹⁸.

4.2. Segue: *i forum regionali*. - Nel periodo *sub examine* sono proseguiti gli sforzi dell'UNEP volti al rafforzamento della propria azione a livello decentrato, specie attraverso la riunione di forum regionali dei ministri dell'ambiente e delle autorità domestiche competenti in materia di ambiente. Tali forum non soltanto consentirebbero all'UNEP di assistere gli Stati nell'attuazione delle politiche e dei

⁹⁰ Risoluzione n. 2/5, par. 11.

⁹¹ *Transforming Our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development*, par. 41.

⁹² Risoluzione n. 2/5, 9° cpv. del preambolo.

⁹³ Come indicato dall'UNEA (risoluzione n. 2/4, 4° cpv. del preambolo), l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha adottato il documento con risoluzione n. 69/15 del 14 novembre 2014, cui esso è allegato.

⁹⁴ Risoluzione n. 2/4, 4° cpv. del preambolo.

⁹⁵ L'acronimo SAMOA sta per «SIDS Accelerated Modalities of Action», ove SIDS indica gli *Small Island Developing States*.

⁹⁶ Risoluzione n. 2/4, par. 3.

⁹⁷ Risoluzione n. 2/4, paragrafi 4, lett. a), e 5.

⁹⁸ Risoluzione n. 2/4, par. 4, lett. c).

programmi nazionali a tutela dell'ambiente⁹⁹, ma favorirebbero una maggiore partecipazione degli Stati alla preparazione e al *follow-up* delle sessioni dell'Assemblea delle Nazioni Unite per l'ambiente¹⁰⁰. Così, in occasione della sua seconda sessione, l'UNEA ha richiesto al Direttore esecutivo di supportare e facilitare l'organizzazione e il rafforzamento dei vertici già esistenti¹⁰¹ e di incoraggiarne l'istituzione di nuovi, nella misura in cui siano disponibili le necessarie risorse finanziarie¹⁰².

Tra i forum regionali esistenti si annoverano la Conferenza dei ministri dell'ambiente dell'Unione Africana, il Consiglio dei ministri arabi responsabili per l'ambiente e il Forum dei ministri dell'ambiente dell'America latina e dei Caraibi. Dal 19 al 20 maggio 2015, si è riunito per la prima volta a Bangkok il Forum dei ministri e delle autorità ambientali della c.d. regione 'Asia Pacifico'¹⁰³, il quale ha richiesto al Direttore esecutivo dell'UNEP di indire sessioni regolari¹⁰⁴.

5. *L'impegno dell'UNEP rispetto a specifiche questioni ambientali. In particolare, la tutela dell'ambiente nei conflitti armati.* - Diversamente dalla precedente sessione, nel 2016 l'Assemblea delle Nazioni Unite per l'ambiente ha dedicato una risoluzione al tema della tutela dell'ambiente nelle aree colpite da conflitti armati¹⁰⁵. In realtà, come ha ricordato la stessa UNEA, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite aveva adottato varie risoluzioni in merito al problema¹⁰⁶, sulle quali l'UNEP medesimo aveva comunque profuso i propri sforzi¹⁰⁷. L'UNEA ha comunque rimarcato la necessità di una maggiore consapevolezza internazionale del problema dei danni ambientali provocati dai conflitti armati e, dunque, della necessità di un'adeguata protezione dell'ambiente da tale pericolo¹⁰⁸.

La precipua attenzione indirizzata dall'UNEA alla questione *de qua* sembra spiegarsi anche per i progressi compiuti dalla Commissione del diritto internazionale delle Nazioni Unite proprio in tale materia¹⁰⁹. Infatti, l'UNEA ha ricordato lo svolgimento ancora in corso dei lavori della Commissione¹¹⁰ e, in particolare, la

⁹⁹ Risoluzione n. 2/2, 1° cpv. del preambolo.

¹⁰⁰ Risoluzione n. 2/2, 5° cpv. del preambolo.

¹⁰¹ Risoluzione n. 2/2, par. 1.

¹⁰² Risoluzione n. 2/2, par. 2.

¹⁰³ Risoluzione n. 2/2, 6° cpv. del preambolo.

¹⁰⁴ Risoluzione n. 2/2, 7° cpv. del preambolo.

¹⁰⁵ Com'è noto, la dottrina in materia di protezione dell'ambiente nel corso di un conflitto armato è assai vasta. Tra i contributi più recenti si segnalano i saggi raccolti in RAYFUSE (ed.), *War and the Environment. New Approaches to Protecting the Environment in Relation to Armed Conflict*, Leiden/Boston, 2014; TOUGAS, *Principle 24: the Environment in Armed Conflict*, in VIÑUALES (ed.), *The Rio Declaration on Environment and Development*, Oxford, 2015, 569 ss.; WOLFRUM, *The Protection of the Environment in Armed Conflict*, in *Israel Yearbook of Human Rights*, 2015, 67 ss.

¹⁰⁶ Risoluzione n. 2/15, 4° e 5° cpv. del preambolo.

¹⁰⁷ Come osservato proprio nella risoluzione n. 2/15, l'UNEP si era sforzato di supportare gli Stati, su loro richiesta, e gli organi del sistema delle Nazioni Unite ai fini dell'attuazione del diritto internazionale in materia di tutela dell'ambiente nel corso dei conflitti armati, anche attraverso delle attività di monitoraggio e diffusione delle informazioni (7°, 8° e 9° cpv. del preambolo).

¹⁰⁸ Risoluzione n. 2/15, par. 2.

¹⁰⁹ Com'è noto, nel 2013 l'argomento della protezione dell'ambiente in relazione ai conflitti armati è stato inserito nel programma di lavoro della Commissione del diritto internazionale.

¹¹⁰ Risoluzione n. 2/15, 12° cpv. del preambolo.

recente adozione del suo Rapporto nel 2015¹¹¹. Di più, l'UNEA ha anche domandato al Direttore esecutivo di continuare a cooperare con la Commissione del diritto internazionale, fornendole informazioni¹¹².

Ad onta dei riferimenti ai lavori di codificazione svolti dalla Commissione del diritto internazionale e dell'impegno di collaborazione assunto nei suoi riguardi, l'Assemblea delle Nazioni Unite per l'ambiente non sembra aver particolarmente valorizzato il ruolo del diritto internazionale consuetudinario nella salvaguardia dell'ambiente nel corso dei conflitti armati, mancando un espresso riferimento a esso. Piuttosto, l'UNEA ha esortato gli Stati ancora non vincolati dagli accordi internazionali in materia a parteciparvi¹¹³. Anzi, anche ai fini dell'attuazione del diritto internazionale a tutela dell'ambiente nel corso dei conflitti armati, l'UNEA ha invitato gli Stati all'adozione di un'ideonea normativa interna coerente con gli obblighi internazionali convenzionali da essi accettati¹¹⁴. In aggiunta al diritto dei trattati, essa ha menzionato solamente le linee guida elaborate dal Comitato internazionale della Croce Rossa per i manuali e le istruzioni militari¹¹⁵. Peraltro, pure laddove non si è specificamente riferita al diritto internazionale convenzionale o a determinati strumenti di *soft law*, l'UNEA ha genericamente invitato gli Stati all'adozione di misure adeguate per il rispetto dei pertinenti obblighi di diritto internazionale umanitario¹¹⁶, a una stretta cooperazione tesa alla prevenzione e alla mitigazione delle ripercussioni dei conflitti armati sull'ambiente¹¹⁷ e alla prosecuzione degli sforzi volti allo sviluppo e all'attuazione di programmi, progetti e politiche di prevenzione e riduzione delle ripercussioni ambientali dei conflitti armati¹¹⁸.

Nonostante il mancato riferimento al diritto internazionale consuetudinario, l'Assemblea delle Nazioni Unite per l'ambiente ha comunque rimarcato l'importanza della tutela dell'ambiente nel corso dei conflitti armati per le generazioni future e per il consolidamento della salvaguardia dell'ambiente quale bene comune¹¹⁹. Essa ha quindi espresso la propria preoccupazione per i danni ambientali derivanti da certi mezzi e metodi di guerra¹²⁰. Il Direttore esecutivo dovrà continuare a fornire agli Stati, colpiti da un conflitto armato ovvero in una situazione postbellica, l'assistenza che essi dovessero domandare ai fini della protezione dell'ambiente¹²¹. In proposito, l'UNEA ha specialmente ricordato gli Stati nel cui territorio si trovano siti naturali che sono patrimonio comune dell'umanità¹²².

Inoltre, l'Assemblea delle Nazioni Unite per l'ambiente non si è limitata a ricordare le ripercussioni dei conflitti armati sull'ambiente: pur concentrandosi su

¹¹¹ *Protection of the Environment in relation to Armed Conflicts*, in *Report of the International Law Commission*, 2015 (UN Doc. A/70/10), 104, reperibile presso il sito ufficiale della Commissione del diritto internazionale: www.legal.un.org/ilc.

¹¹² Risoluzione n. 2/15, par. 10.

¹¹³ Risoluzione n. 2/15, par. 4.

¹¹⁴ *Ibidem*.

¹¹⁵ Risoluzione n. 2/15, par. 5. L'UNEA aveva già affermato di tener conto delle citate linee guida del Comitato internazionale della Croce Rossa nel preambolo della risoluzione in discorso (8° cpv.).

¹¹⁶ Risoluzione n. 2/15, par. 3.

¹¹⁷ Risoluzione n. 2/15, par. 6.

¹¹⁸ Risoluzione n. 2/15, par. 9.

¹¹⁹ Risoluzione n. 2/15, 1° cpv. del preambolo.

¹²⁰ Risoluzione n. 2/15, 3° cpv. del preambolo.

¹²¹ Risoluzione n. 2/15, par. 7.

¹²² Risoluzione n. 2/15, par. 8.

tale problema, essa si è altresì riferita al ruolo della tutela dell'ambiente nella prevenzione del rischio di conflitti armati, menzionando al riguardo il valore di ecosistemi sani e di una gestione sostenibile delle risorse naturali¹²³. Così, l'UNEA ha evidenziato l'importanza della tutela dell'ambiente in ogni tempo, non solo nel corso di un conflitto armato, sebbene in tale circostanza la salvaguardia dell'ambiente assuma un rilievo ancor più pregnante¹²⁴.

5.1. *Segue: la gestione sostenibile del capitale naturale per lo sviluppo sostenibile e l'eradicazione della povertà.* - L'Assemblea delle Nazioni Unite per l'ambiente ha dedicato la risoluzione n. 2/13 al complesso e controverso concetto del capitale naturale. Nello specifico, essa ha esortato gli Stati alla promozione della gestione sostenibile del capitale naturale, anche attraverso la tutela delle funzioni e dei servizi degli ecosistemi¹²⁵. A tal fine, ha raccomandato l'inclusione delle informazioni e delle conoscenze circa l'analisi del capitale naturale nei calcoli economici nazionali, nei progetti di sviluppo e nel processo decisionale, specie mediante l'attuazione del Sistema di calcolo economico-ambientale¹²⁶. In collaborazione con gli Stati, il Direttore esecutivo dovrà proseguire gli sforzi dell'UNEP volti all'esame e al monitoraggio dello *status* e delle tendenze del capitale naturale, all'integrazione politica dei dati relativi al capitale naturale e allo sviluppo della capacità degli Stati di applicare il citato Sistema di calcolo economico-ambientale¹²⁷. Infine, l'UNEA ha domandato al Direttore esecutivo di assistere gli Stati, su loro richiesta e in cooperazione con le competenti agenzie delle Nazioni Unite e altri *partners*, nella promozione della consapevolezza del capitale naturale e del rispetto della natura, dei meccanismi di *capacity-building*, dei partenariati tra pubblico e privato, della ricerca, dello sviluppo e delle innovazioni tecnologiche¹²⁸.

Malgrado le raccomandazioni ricordate, sembra che l'UNEA fosse pienamente consapevole delle controversie esistenti intorno al concetto di capitale naturale. Così, ferma restando l'importanza dei meccanismi di calcolo e di valutazione del capitale e delle risorse naturali ai fini dell'apprezzamento del loro valore e del controllo del degrado ambientale¹²⁹, essa ha ammesso le difficoltà che gli Stati incontrano nello sforzo di valutare accuratamente il proprio capitale naturale e di includerlo nelle analisi economiche, nei processi decisionali e nei programmi di sviluppo¹³⁰. In definitiva, l'Assemblea delle Nazioni Unite per l'ambiente non solo ha genericamente ribadito che gli Stati hanno sviluppato diversi approcci, modelli, visioni e strumenti allo scopo di perseguire gli obiettivi dello sviluppo sostenibile e dell'eradicazione della povertà¹³¹, ma, riconoscendo il carattere ancora controverso

¹²³ Risoluzione n. 2/15, 2° cpv. del preambolo.

¹²⁴ Risoluzione n. 2/15, par. 1.

¹²⁵ Risoluzione n. 2/13, par. 1.

¹²⁶ Risoluzione n. 2/13, par. 3. Il *System of Environmental-Economic Accounting* (SEEA) raccoglie le definizioni, i concetti, le categorie e le tabelle di calcolo internazionalmente concordati per la determinazione di statistiche comparabili sul piano internazionale. Per ulteriori ragguagli circa tale Sistema, si rinvia al sito www.unstats.un.org.

¹²⁷ Risoluzione n. 2/13, par. 4.

¹²⁸ Risoluzione n. 2/13, par. 5.

¹²⁹ Risoluzione n. 2/13, 6° cpv. del preambolo.

¹³⁰ Risoluzione n. 2/13, 7° cpv. del preambolo.

¹³¹ Risoluzione n. 2/13, 2° cpv. del preambolo.

del concetto di capitale naturale, ha altresì precisato che, ai fini della risoluzione *de qua*, al capitale naturale deve attribuirsi un significato diverso, subordinatamente alla giurisdizione e alla sovranità nazionali¹³².

5.2. Segue: *commercio illegale di flora e fauna selvatiche*. - Come già nella sua prima sessione, anche nel 2016 l'Assemblea delle Nazioni Unite per l'ambiente si è occupata del commercio illegale di flora e fauna¹³³. In effetti, essa ha espresso profonda preoccupazione per l'attualità del fenomeno, che, nonostante gli sforzi realizzati a livello globale, continua ad aver luogo nei vari continenti, ripercuotendosi su numerose specie animali e vegetali, sia terrestri sia acquatiche¹³⁴. Anzi, il commercio e il traffico illegale di flora e fauna sarebbero sempre più perpetrati da gruppi criminali transnazionali¹³⁵.

Peraltro, sembra che la preoccupazione dell'UNEA si collochi nella prospettiva antropocentrica dello sviluppo sostenibile. Infatti, essa si è dichiarata pienamente consapevole delle ripercussioni, non solo ambientali, ma anche economiche e sociali, del commercio illegale di specie animali e vegetali, nonché del suo impatto negativo sulla realizzazione dell'Agenda 2030¹³⁶. Essa ha altresì evidenziato le ripercussioni del fenomeno sulla salute pubblica¹³⁷. In ogni caso, l'Assemblea delle Nazioni Unite per l'ambiente ha invitato gli Stati a criminalizzare il traffico delle specie protette di flora e fauna, in conformità ai loro ordinamenti e all'art. 2, lett. b), della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata¹³⁸. Essa ha inoltre esortato gli Stati all'adozione di urgenti misure che, tanto a livello domestico, quanto attraverso la cooperazione regionale e internazionale, prevenivano e contrastino la fornitura, il transito e la richiesta di prodotti derivanti dal commercio illegale di specie animali e vegetali¹³⁹.

5.3. Segue: *la prevenzione e riduzione dello spreco di cibo*. - Un altro problema di cui si è occupata l'Assemblea delle Nazioni Unite per l'ambiente nel biennio in esame è rappresentato dallo spreco di cibo¹⁴⁰. Essa ha così avuto l'occasione per evidenziare e diffondere la consapevolezza dell'impatto ambientale dello spreco di cibo, solitamente deprecato per ragioni avulse dalla tutela

¹³² Risoluzione n. 2/13, 3° cpv. del preambolo.

¹³³ Per alcuni recenti rilievi circa la portata internazionale del commercio illegale di specie animali e vegetali, si veda PONTECORVO, *Il rilievo internazionale del fenomeno del wildlife trafficking: ulteriori sviluppi*, in *Ordine internazionale e diritti umani*, 2016, 861 ss., cui si rinvia altresì per un commento delle pertinenti risoluzioni adottate dall'UNEA in occasione delle sue prime due sessioni (872-875).

¹³⁴ Risoluzione n. 2/14, 13° cpv. del preambolo.

¹³⁵ Risoluzione n. 2/14, 9° cpv. del preambolo.

¹³⁶ Risoluzione n. 2/14, 6° cpv. del preambolo.

¹³⁷ Risoluzione n. 2/14, 7° cpv. del preambolo.

¹³⁸ Risoluzione n. 2/14, par. 3. Si tratta della *United Nations Convention against Transnational Organized Crime*, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite con risoluzione n. 55/25 del 15 novembre 2000 ed entrata in vigore il 29 settembre 2003.

¹³⁹ Risoluzione n. 2/14, par. 2.

¹⁴⁰ Per alcune recenti riflessioni circa la questione dello spreco di cibo, anche in relazione alla sua connessione con lo sviluppo sostenibile, si rimanda a TELESETSKY, *Waste Not, Want Not: The Right to Food, Food Waste and the Sustainable Development Goals*, in *Denver Journal of International Law and Policy*, 2014, 479 ss., e BLAKENEY, *Minimisation of Food Waste and Labelling Regulation*, in *International Trade Law and Regulation*, 2016, 124 ss.

internazionale dell'ambiente. Anzi, sembra che l'UNEA perseguisse proprio tale obiettivo.

Così, l'Assemblea delle Nazioni Unite per l'ambiente ha rimarcato come alla quantità di cibo sprecato corrispondesse un'eguale perdita di risorse, e in particolare di terra, energia e acqua che sono impiegate per la produzione e il trasporto di cibo. Le ripercussioni sarebbero di carattere non solo economico e sociale, ma anche ambientale¹⁴¹, impattando quindi su tutt'e tre le dimensioni dello sviluppo sostenibile. L'UNEA ha inoltre richiesto al Direttore esecutivo di proseguire, in collaborazione con la FAO e gli altri competenti organismi delle Nazioni Unite, nell'accrescimento della pubblica consapevolezza del carattere ambientale del problema dello spreco di cibo¹⁴².

Più in generale, l'Assemblea delle Nazioni Unite per l'ambiente ha adottato un'ampia visione della questione dello spreco di cibo, inserendolo nella cornice di più vaste problematiche ambientali. Infatti, l'UNEA ha evidenziato il contributo della desertificazione e del cambiamento climatico al problema della fame, la cui fine costituirebbe, insieme alla sicurezza alimentare, un obiettivo di fondamentale priorità per la comunità internazionale¹⁴³.

Alla luce dell'importanza conferita al problema, l'Assemblea delle Nazioni Unite per l'ambiente ha invitato gli Stati all'attuazione dei programmi di riduzione dello spreco di cibo e di riutilizzo del cibo ancora edibile. A tal fine, essi sono stati esortati a cooperare con le organizzazioni internazionali, il settore privato, le organizzazioni non governative e ogni altro *stakeholder* interessato, nonché a condividere conoscenze tecniche e prassi virtuose. L'UNEA ha infine raccomandato agli Stati di partecipare agli esistenti sforzi internazionali volti al miglioramento dei metodi di misurazione sia delle cause dello spreco di cibo, sia dei benefici socio-economici e ambientali derivanti dalla soluzione del problema, e segnatamente dallo sviluppo di sistemi alimentari efficienti e sostenibili. Adottando le appena ricordate raccomandazioni indirizzate agli Stati, l'UNEA ha ricordato l'esistenza di differenze nelle circostanze precipue di ciascuno Stato¹⁴⁴, in conformità al principio delle responsabilità comuni ma differenziate.

5.4. *Segue: le tempeste di sabbia e polvere.* - Il problema delle tempeste di sabbia e polvere rappresenta un'altra questione che l'Assemblea delle Nazioni Unite per l'ambiente ha affrontato nel biennio in esame, dedicandogli una risoluzione. Essa non si era occupata di questo tema nella sua prima sessione, anche se in realtà sembra che le tempeste di sabbia e polvere rappresentino una specificazione del tema della qualità dell'aria, trattato dall'UNEA nella sessione del 2014, ma non in quella del 2016¹⁴⁵. Del resto, anche l'Assemblea Generale ha recentemente avuto occasione di definire le tempeste di sabbia e polvere come un ostacolo allo sviluppo

¹⁴¹ Risoluzione n. 2/9, 1° e 2° cpv. del preambolo.

¹⁴² Risoluzione n. 2/9, par. 2, lett. e).

¹⁴³ Risoluzione n. 2/9, 3° cpv. del preambolo.

¹⁴⁴ Risoluzione n. 2/9, par. 1.

¹⁴⁵ Infatti, nella risoluzione n. 2/21, dedicata alle tempeste di sabbia e polvere, l'UNEA ha richiamato la sua precedente risoluzione inerente alla qualità dell'aria (n. 1/7).

sostenibile, rimarcandone le ripercussioni sociali ed economiche sugli abitanti delle zone aride e semiaride del mondo, e in particolare dell'Asia e dell'Africa¹⁴⁶.

L'approccio dell'UNEA ha carattere procedurale. In particolare, essa ha raccomandato agli Stati l'intensificazione del monitoraggio e della raccolta di dati circa l'impatto delle tempeste di sabbia e polvere sugli ecosistemi e sulla salute umana. Essi sono stati anche invitati alla condivisione delle conoscenze e delle prassi virtuose attinenti alla soluzione del problema¹⁴⁷. L'UNEA ha quindi richiesto al Direttore esecutivo di assistere gli Stati, in collaborazione con gli enti rilevanti delle Nazioni Unite e altri *partners*, nell'azione di contrasto alle tempeste di sabbia e polvere, specie attraverso l'individuazione delle lacune pertinenti alle informazioni, alle misure politiche e alle azioni rilevanti¹⁴⁸. L'UNEA ha infine invitato gli Stati, le banche regionali di sviluppo e ogni altro soggetto che si trovasse nella situazione di poterlo fare a contribuire al finanziamento dei progetti e delle iniziative regionali volti ad affrontare la sfida delle tempeste di sabbia e polvere¹⁴⁹.

5.5. *Segue: la tutela dell'ambiente marino.* - Nel periodo *sub examine*, l'UNEA ha dedicato molte energie alla tutela dell'ambiente marino, adottando tre risoluzioni in materia, di cui una è intitolata ampiamente ai mari e agli oceani, mentre le altre due sono dedicate a questioni più circoscritte, quali l'inquinamento marino dovuto a plastiche e microplastiche e la gestione sostenibile della barriera corallina. In effetti, essa ha espresso la propria preoccupazione non solo in generale, menzionando le minacce per gli oceani, le zone costiere, le aree umide e le isole¹⁵⁰, ma anche con più particolare riguardo al pregiudizio ambientale derivante dai rifiuti di plastica, dagli inquinanti organici persistenti, dai metalli pesanti e dai composti a base di azoto, così come alle sue specifiche ripercussioni sulla biodiversità dei mari e degli oceani¹⁵¹. Anzi, constatando la crescente diffusione del problema, essa ha definito la presenza di rifiuti in plastica e microplastica nell'ambiente marino come una preoccupazione globale che esige urgentemente una risposta collettiva¹⁵². Inoltre, l'UNEA ha ricordato come la vita di milioni di persone dipenda dalla sopravvivenza della barriera corallina e dei connessi ecosistemi, atteso che essi costituiscono una fonte primaria di nutrimento e guadagno, contribuiscono alle dimensioni estetiche e culturali di varie comunità e proteggono da tempeste, tsunami ed erosioni costiere¹⁵³.

Nonostante l'attenzione precisamente rivolta al problema dell'inquinamento marino provocato dai rifiuti di plastica e alla tutela delle barriere coralline, pare che l'Assemblea delle Nazioni Unite per l'ambiente abbia adottato un approccio ampio, alla cui stregua le cause del degrado dell'ambiente marino dovrebbero ricondursi a più vasti problemi ambientali. In particolare, l'UNEA ha rimarcato le ripercussioni del cambiamento climatico sull'ambiente marino: le misure di adattamento alle conseguenze negative dell'innalzamento delle temperature, come i temporali estremi

¹⁴⁶ Si veda la risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite n. 70/195 del 22 dicembre 2015, ricordata dalla risoluzione n. 2/21 dell'UNEA (1° cpv. del preambolo).

¹⁴⁷ Risoluzione n. 2/21, par. 3.

¹⁴⁸ Risoluzione n. 2/21, par. 1.

¹⁴⁹ Risoluzione n. 2/21, par. 4.

¹⁵⁰ Risoluzione n. 2/10, 2° cpv. del preambolo.

¹⁵¹ Risoluzione n. 2/11, 1° cpv. del preambolo.

¹⁵² Risoluzione n. 2/11, par. 1.

¹⁵³ Risoluzione n. 2/12, 11° cpv. del preambolo.

e le inondazioni, sarebbero necessarie anche per combattere lo scolo dei rifiuti nei corsi di acqua, quali principali vie di collegamento tra la terraferma e il mare¹⁵⁴. Esortando gli Stati a dare priorità alla conservazione delle barriere coralline e alla loro gestione sostenibile, l'UNEA ha evidenziato come ciò contribuisca al miglioramento della resilienza al cambiamento climatico¹⁵⁵, e ha domandato al Direttore esecutivo di rafforzare le capacità, il trasferimento di conoscenze e gli strumenti di pianificazione allo scopo di evitare, minimizzare e mitigare l'impatto umano e, in particolare, le ripercussioni del cambiamento climatico sulle barriere coralline e sui connessi ecosistemi¹⁵⁶. Più in generale, l'UNEA ha qualificato l'adozione dell'Accordo di Parigi come un passo cruciale per la limitazione delle ripercussioni del cambiamento climatico, quali il surriscaldamento e l'acidificazione degli oceani e l'innalzamento del livello delle acque del mare¹⁵⁷.

L'ampiezza dell'approccio adottato dall'Assemblea delle Nazioni Unite per l'ambiente emerge non solo dall'illustrato inquadramento delle cause del degrado dell'ambiente marino, ma anche dall'incardinazione della tutela dell'ambiente stesso nella protezione dell'ecosistema. Così, l'UNEA ha richiesto all'UNEP di incrementare il proprio lavoro per assistere gli Stati e le Regioni del mondo nell'applicazione di un approccio "ecosistemico" alla gestione dell'ambiente marino e costiero¹⁵⁸. L'UNEA ha invitato gli Stati a stabilire e gestire delle aree marine protette ovvero ad adottare delle altre misure di conservazione di intere zone¹⁵⁹. L'UNEP dovrà specularmente fornire assistenza tecnica circa la designazione, l'istituzione e la gestione delle aree marine protette e di zone simili¹⁶⁰. Anche in tema di gestione sostenibile delle barriere coralline l'UNEA ha raccomandato agli Stati la creazione di aree marine protette e una loro efficace gestione¹⁶¹.

MARIO GERVAZI

¹⁵⁴ Risoluzione n. 2/11, par. 9.

¹⁵⁵ Risoluzione n. 2/12, par. 7.

¹⁵⁶ Risoluzione n. 2/12, par. 11.

¹⁵⁷ Risoluzione n. 2/10, 13° cpv. del preambolo.

¹⁵⁸ Risoluzione n. 2/10, par. 6.

¹⁵⁹ Risoluzione n. 2/10, par. 8.

¹⁶⁰ Risoluzione n. 2/10, par. 7.

¹⁶¹ Risoluzione n. 2/12, par. 7.

